

IIS "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
Prot. 0004651 del 17/04/2021
(Uscita)

Ai DOCENTI
di tutti gli indirizzi

Oggetto: Integrazione Circ. n. 53 del 7/10/2020 Regolamento sulle assenze

Con la presente si richiama quanto già riferito in maniera compiuta ai docenti coinvolti e limitatamente ai casi richiamati dalla Circ. n. 53 del 7/10/2020.

Il DPR 22 giugno 2009, n. 122, avente ad oggetto "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169", all'art. 14, comma 7, recita: *"Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*.

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali (si veda Delibera n. 14 del 28/09/2020, richiamata dalla Circ. interna n. 53 del 7/10/2020) e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

"È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni" della Nota MIUR n. 20 del 4/03/2011, Prot. n. 1483, avente ad oggetto "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009", *"se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo"*.

Si ritiene che tali circostanze siano oggetto di *"preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate"*, come per il Primo ciclo (DPR 122/2009, art. 2, comma 10).

Pertanto, si invitano i Consigli di classe interessati, pur con il supporto di questa Dirigenza, a procedere alla verifica e alla congruenza della documentazione presentata, ad operare le valutazioni del caso e a controllare il calcolo del monte ore consentito per gli indirizzi Tecnici e per il biennio dei Licei rispetto alla durata inferiore ai sessanta minuti della sesta ora.

Codigoro 17 aprile 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmine Iannicelli